

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e rurale - Rapporti con la C. E. E.*

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI LIVELLI FUNZIONALI 2 - 3 e 4 DEL
RUOLO UNICO DEI DIPENDENTI REGIONALI, DI CUI ALLA L.R. 16/80"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

L'obiettivo di rendere più accurata e tempestiva l'azione amministrativa esige che vengano compiute scelte fondamentali per rendere più dinamico e funzionale l'apparato regionale.

Il Governo della Regione Puglia sta intensificando i propri sforzi in questa direzione, operando scelte riconducibili al più proficuo impiego delle risorse umane, oltre che dei fattori strutturali e strumentali.

Per quanto attiene all'impiego delle risorse umane, oggetto di riferimento nel d.d.l. in esame, è da tenere nella più attenta considerazione che dalla quasi totalità della struttura vengono insistentemente rappresentate carenze che afferiscono la insufficiente dotazione di personale della ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Viene denunciata in particolare la insufficiente disponibilità di commessi, autisti e dattilografi, per compiti di anticamera e aula, custodia, prelievo, fascicolazione e dislocazione degli atti, distribuzione e raccolta di corrispondenze, di fotocopie, di archiviazione, di dattilografia, di conduzione di automezzi.

Si tratta di compiti di importanza rilevante per il fluido esplicarsi del processo amministrativo, in carenza dei quali la quantità e la qualità dell'impegno della parte della struttura preposta a compiti di direzione, coordinamento, proposta, elaborazione, viene parzialmente penalizzato.

Si è in presenza di un rapporto improprio, squilibrato tra livelli al vertice e quelli alla base della struttura, che determina rallentamenti e frequenti blocchi nel processo "flow charts", cioè del passaggio delle carte ad litteram.

Si pensi ad esempio alla situazione anomala sotto il profilo del comportamento amministrativo di alcuni livelli direttivi che da soli devono far fronte anche a compiti di dattilografia, fotocopie e fascicolazione degli atti ed, ancora, alla carenza dei collegamenti con automezzi tra i vari comparti della struttura dislocati in diversi edifici della città, per quanto riguarda Bari e gli altri capoluoghi della Provincia, oltreché nel territorio regionale.

Per fronteggiare questa situazione l'Amministrazione Regionale ha già in passato preso iniziative finalizzate ad acquisire alla propria struttura personale in grado di svolgere i compiti in riferimento, tuttavia senza apprezzabile risultato, allorché si è tentato di bandire pubblici concorsi.

Risultava essere carente la disponibilità di posti in organico, così come a suo tempo determinati dalla legge 18/74, quale presupposto legittimante iniziative per il bando di concorsi.

Orbene, a prescindere dalla indisponibilità di posti all'uopo invocata anche dall'Organo di Controllo sugli atti della Regione, era all'epoca da evidenziarsi che la legge richiamata e successivi atti

./..

normativi di modificazione e integrazione, avevano determinato nei livelli di che trattasi la seguente disponibilità di organico:

4° livello - posti n. 627
3° livello - posti n. 148
2° livello - posti n. 365.

E' da considerarsi in particolare che a fronte di detta disponibilità i posti in organico comunque "occupati" (personale inquadrato e da inquadrare) era di:

4° livello di 485 unità
3° livello di 121 unità
2° livello di 148 unità.

Primo elemento che emerge è la disparità tra i posti previsti in organico e quelli occupati. Nè fu possibile all'epoca procedere a bandi di concorso per la copertura dei detti posti in quanto si registrava una situazione di soprannumero 5° - 6° e 7°; e ciò per riferimento a computo globale e compensativo su cui ebbe a soffermarsi il competente organo di controllo.

Va, inoltre, precisato che più sostanziale era la carenza di dattilografi, in quanto al livello corrispondente erano inserite tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa, di operaio specializzato, capo auto rimessa, guardia sanitaria, ecc.

Lo stesso dicasi per il 3° livello, inclusivo oltre che della qualifica di autista, di quelle di operaio qualificato, macchinista, meccanico, ecc.

Similare valutazione va fatta per il 2° livello ove erano presenti commessi, custodi e operai comuni.

Il quadro si è ulteriormente appesantito con l'adozione della legge regionale I6/80 che ha introdotto vincoli rigidi per quanto concerne possibilità di variazioni in aumento degli organici nei livelli di che trattasi, in quanto mera legge di recepimento del primo accordo nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

Fermo restando, quindi, il contingente numerico complessivo previsto dalla legislazione pregressa (leggi regionali I8/74 - I0/77 - 55/79 - ad esclusione dei contingenti previsti in aumento dalla L.R. 76/79) il legislatore regionale non ha fatto altro che variare i contingenti specifici per livello in relazione con meccanismi di reintegrazione previsti dall'art. 40 della L.R. I6/80.

Ciò sta determinando nei fatti una penalizzazione delle qualifiche professionali del 4° - 3° - 2° livello.

In altri termini, con l'applicazione della legge regionale I6/80 l'Amministrazione regionale si trova a dover disporre di un numero anco-

ra più esiguo di personale da adibire a compiti della ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Su un piano generale vi è da fare inoltre un'altra valutazione e che cioè nessun sostanziale vantaggio è derivato dall'acquisizione alle strutture regionali del personale proveniente dagli Enti soppressi a seguito del D.P.R. 616 o dalla legge 641 almeno per la soluzione del problema in riferimento, in quanto detto personale ha una età media elevata; ha necessità di essere riqualificato professionalmente; ha nella media un'anzianità di servizio ragguardevole e, quindi, nella condizione di beneficiare dei meccanismi dalle leggi dell'avanzamento di carriera: pochissimi commessi, quindi, autisti e dattilografi.

Per quanto rappresentato si rende necessario operare per un sostanziale equilibrio del ruolo organico regionale, per impedire che il vertice della piramide amministrativa risulti più ampio della base.

Dopo una determinazione ricognitiva effettuata ai fini della adozione della legge in esame, si ritiene indispensabile l'assunzione mediante pubblico concorso di:

IV livello con mansioni di dattilografo	n. 80 per gli uffici centrali della Giunta
	" 15 per gli Uffici del Consiglio Regionale
	" 60 distribuite nel numero di 15 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
III livello con mansioni di Autista	n. 20 per l'autoparco centrale
	" 6 per il Consiglio Regionale
	" 32 distribuite nel numero di 8 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
II livello con mansioni di Commesso custode	n. 40 per gli Uffici centrali della Giunta
	" 15 per gli Uffici del Consiglio Regionale
	" 40 distribuite nel numero di 10 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

talchè la tabella D allegata alla l.r. 16/80 risulta così modificata:

1) Personale della Giunta Regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n.	283
7° " " " " " "	290
6° " " " " " "	445
5° " " " " " "	598
4° " " " " " "	300 + 140 = 440
3° " " " " " "	126 + 52 = 178
2° " " " " " "	121 + 80 = 201
1° " " " " " "	10

Totale n. 2.173 Totale 2.445

2) Personale del Consiglio Regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n.	8
7° " " " " " "	10
6° " " " " " "	20
5° " " " " " "	35
4° " " " " " "	28 + 15 = 43
3° " " " " " "	7 + 6 = 13
2° " " " " " "	10 + 15 = 25
1° " " " " " "	2

Totale n. 120 Totale 156

TESTO ORIGINALE

Art. I

Per l'espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e Aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionali 4°- 3°- 2° fissate dalla Tabella D) parte integrante della L.R. I3/3/80 n. I6, sono di seguito specificate:

- 4° livello retributivo e funzionale per l'espletamento di compiti di dattilografo;	- posti n. 155
- 3° livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di autista;	- " n. 58
- 2° livello retributivo e funzionale per l'espletamento dei compiti di commesso e di commesso d'Aula.	- " n. 95
	Totale <u>n. 305</u>

Art. 2

La ripartizione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base territoriale, come di seguito indicato:

I) Personale della Giunta Regionale

8° livello retributivo e funzionale -	posti n.	283
7° " " " "	" "	290
6° " " " "	" "	445
5° " " " "	" "	598
4° " " " "	" "	300+140=440
3° " " " "	" "	126+ 52=178
2° " " " "	" "	121+ 80=201
1° " " " "	" "	10

Totale n.2.173 2.445

TESTO DEFINITIVO APPROVATO

Art. I

IDEM

grante della L.R.I3/3/80 n.I6, sono quelle di seguito

IDEM

Art. 2

La ripartizione e l'utilizzo del personale,....
.... su base provinciale, come

IDEM

2) Personale del Consiglio Regionale

8°	livello retributivo e funzionale - posti n.	8
7°	" " " " " "	10
6°	" " " " " "	20
5°	" " " " " "	35
4°	" " " " " "	28+15= 43
3°	" " " " " "	7+ 6= 13
2°	" " " " " "	10+15= 25
1°	" " " " " "	2

Totale n.120 156

IV Liv. - Dattilografi n.80 per gli Uffici centrali della Giunta
 " 15 " " " del Consiglio Regionale
 " 60 distribuiti nel numero di 15 unità,
 rispettivamente per gli Uffici Regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

III Liv. - Autisti n.20 per l'autoparco centrale
 " 6 per il Consiglio Regionale
 " 32 distribuiti nel numero di 8 unità,
 rispettivamente per gli Uffici Regionali della provincia di Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto;

II Liv. - Commessi n.40 per gli Uffici centrali della Giunta
 " 15 per gli uffici del Consiglio Regionale
 " 40 distribuiti nel numero di 10 unità,
 rispettivamente per gli uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Art. 3

L'accesso ai livelli è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 50 della L.R. 25/3/74 n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 13 della L.R. 13/3/80 n. 16.

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Art. 3

L'attribuzione dei livelli è disciplinata

Art. 4

I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di immissione nel ruolo regionale.

Art. 5

Art. 4

Il 50% dei posti previsti dalla presente legge è riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alla Legge regionale approvata nella seduta Consiliare del 16 dicembre 1980 - con la qualifica professionale specifica.

Art. 5

.....trascorsi tre anni

.....

Art. 6

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.662.600, si provvede con i fondi del capitolo I6202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio 1981 con l'osservanza delle norme della legge regionale n. 10 del 19/1/1981.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

Bari, 6/3/1981

Prot. n. 372



Al Presidente della II Commissione

S E D E

Si trasmette, in allegato, l'art.6 riformulato da questa Commissione nella seduta del 5/3/1981 ed approvato a maggioranza dei voti dei presenti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Binetti)

D'ORDINE



PARERE ART.19 REGOLAMENTO D.D.L.: "MODIFICAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI LIVELLI FUNZIONALI 2-3 e 4 DEL RUOLO UNICO DEI DIPENDENTI REGIONALI, DI CUI ALLA L.R. N.16/80"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 5 marzo 1981, a maggioranza dei voti dei presenti, ha riformulato l'art.6 del presente provvedimento.

Art. 6

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L.1.662.600.000, si provvede con i fondi del capitolo 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da ll.rr. in corso di adozione " del bilancio 1981 con l'osservanza delle norme della legge regionale n.10 del 19/1/1981.